

Delibera di Giunta Nazionale
n. 15 del 7 novembre 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 7 novembre 2016 presso la sua sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione alla riforma apportata dal Decreto Legge n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 132/2015, ai sensi dell'articolo 492 – bis c.p.c.;

premesse

- che in base all'attuale formulazione dell'articolo 492 – bis c.p.c., su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza, attraverso l'intervento diretto dell'Ufficiale Giudiziario, la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare e, quindi, ad ottenere dai gestori delle banche dati indicati dalla sopradetta norma le informazioni ivi contenute;

- che, AIGA ha accolto con grande favore l'introduzione di detta disposizione, che, mirando a semplificare la fase più problematica del procedimento esecutivo, appare costituire un valido e concreto strumento, nell'ottica di un sistema improntato alla tutela effettiva del credito.

rilevato

- che, tuttavia, alla luce delle prime esperienze raccolte, si è registrata la mancata attuazione di tutte le previsioni ivi contenute e conseguenti difficoltà di coordinamento del procedimento di ricerca con altre disposizioni del codice di rito;

- che, in primo luogo, pur prevedendo la norma che sia l'Ufficiale Giudiziario ad effettuare in autonomia tale ricerca, nella maggior parte delle realtà gli uffici preposti non sono ancora dotati degli strumenti telematici necessari per tali ricerche che, dunque, debbono necessariamente essere svolte direttamente dal professionista;

- che, comunque, pur in presenza di adeguati strumenti i gestori di alcune banche dati forniscono le informazioni richieste solo dietro istanza dell'avvocato;

- che, inoltre, pur essendo espressamente previsto che una volta effettuata la ricerca, l'Ufficiale Giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda al pignoramento senza ulteriori impulsi di parte, è ancora richiesto che al pignoramento si proceda previa istanza del creditore;

- che, poi, la norma subordinando la concessione dell'autorizzazione al perfezionamento della notifica del precetto, in considerazione della mancata attuazione della parte della disposizione che prevede l'automatico pignoramento, finisce con il porsi in contrasto con

l'articolo 481 c.p.c. (cessazione dell'efficacia del precetto), in quanto le lungaggini legate alla concessione dell'autorizzazione prima e al completamento del procedimento di ricerca dei beni poi, nella quasi totalità dei casi, impongono al creditore, che intenda richiedere il pignoramento, di procedere ad una nuova notifica del precetto, nel frattempo inevitabilmente perento.

Tutto quanto sopra premesso, valutato, considerato ed osservato la Giunta Nazionale AIGA

delibera

di sollecitare le Istituzioni competenti ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia data attuazione piena all'articolo 492 – bis cpc, assicurando nello specifico:

- 1) che, tutti gli uffici del territorio nazionale siano dotati degli strumenti necessari affinché l'Ufficiale Giudiziario abbia accesso pieno ed autonomo a tutte le banche dati indicate dalla norma;
- 2) che, l'Ufficiale Giudiziario, una volta completata la ricerca, proceda in autonomia al pignoramento dei beni individuati, decidendo, alla luce della natura degli stessi, quali aggredire, secondo le modalità ritenute più idonee al soddisfacimento del credito vantato dall'istante;
- 3) che, comunque, venga disposto che l'efficacia del precetto resti sospesa dal deposito dell'istanza di autorizzazione fino al completamento della procedura di accesso alle banche dati.

Roma, 7 novembre 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

